

INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

Canali di segnalazione per i soggetti che intrattengono rapporti con l'Istituto Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante

1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con l'Istituto Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. **whistleblowing**, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale, sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte dell'Istituto.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito Istituzionale al seguente link: <https://ancellesacrocuore.weebly.com/trasparenza.html> così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori dell'Istituto Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante;
- affissione nelle bacheche di tutte le strutture dell'Ente;
- consegna a mano ad ogni dipendente.

L'Istituto Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

2. Canali di segnalazione

I canali previsti dalla normativa di riferimento sono i seguenti:

- ✓ interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- ✓ esterno (ANAC);
- ✓ divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- ✓ denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

Canale Interno (nell'ambito del contesto lavorativo)

Al fine di favorire la ricezione di segnalazioni tramite canale interno, l'Istituto mette a disposizione dei dipendenti e degli stakeholder esterni diversi canali di comunicazione, fruibili sia via posta che tramite indirizzo mail dedicato.

I canali interni di Segnalazione (scritta, orale o di persona) garantiscono la riservatezza e sono affidati al "Comitato" composto dai seguenti esponenti dell'Ente:

- Legale Rappresentante - Suor Lorena Vannoni
- Economa Generale - Suor Anca Silvia Dejeu
- Responsabile WB Esterno Incaricato - Dott. Jacopo Ferraro

Le Segnalazioni saranno gestite dal Responsabile Whistleblowing esterno da noi nominato, al fine di garantire l'anonimato del Segnalante qualora uno degli altri due componenti del Comitato fosse una persona coinvolta nella Segnalazione.

Segnalazione a mezzo posta

Nel caso in cui il segnalante intenda utilizzare il canale interno, effettuando una segnalazione scritta, deve indirizzare la comunicazione a: c.a. Dott. Jacopo Ferraro – Viale dei Colli Portuensi, 57 - 00151 Roma, recante la dicitura "Riservata Personale". La corrispondenza sarà aperta unicamente dal Responsabile Whistleblowing, formalmente incaricato per la gestione del canale. Oltre ad un obbligo di riservatezza, imposto dal ruolo, il componente delegato per la gestione del canale è tenuto al puntuale rispetto delle cautele progettate per garantire la riservatezza del segnalante.

Indirizzo mail dedicato

il segnalante può scrivere all'indirizzo ascgawhistleblowing@gmail.com indicando nell'oggetto della e-mail "Segnalazione di Whistleblowing";

Qualora, per necessità di istruttoria, il Responsabile debba trasmettere il contenuto della segnalazione, non potrà in nessun caso rivelare:

- l'identità del segnalante (se dichiarata);
- elementi che consentano, anche indirettamente, di risalire all'identità del segnalante.

Si ricorda che la tutela del segnalante non può essere garantita qualora sia accertata l'infondatezza e il carattere diffamatorio della segnalazione, configurando in tal modo un comportamento doloso del segnalante.

Canale Esterno (ANAC)

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione sono dettagliatamente riportate nel sito dell'ANAC, alla pagina <https://www.anticorruzione.it/whistleblowing#p3>.

Divulgazione Pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Nelle modalità di legge.

3. Soggetti legittimati

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

- dei dipendenti dell'Istituto Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati);
- di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con l'Istituto Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante.

4. Estensione della tutela

La tutela dei segnalanti è garantita:

- nel caso dei lavoratori dipendenti dell'Istituto Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con l'Istituto Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante, per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

5. Tipo di segnalazioni ammesse

Le violazioni che possono essere segnalate (e oggetto di denuncia e divulgazione pubblica) sono tassativamente individuate in comportamenti, atti, od omissioni che consistono in violazioni del diritto nazionale e del diritto dell'Unione Europea. Tra le violazioni del diritto nazionale rientrano:

- illeciti amministrativi;
- illeciti civili;
- illeciti contabili;
- illeciti penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01 o violazioni dei modelli organizzativi.

Le violazioni del diritto dell'unione Europea sono indicate nell'art. 2 del D.lgs. 24/23.

Il legislatore non ha specificato ciò che non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia. Tali esclusioni, pertanto, vanno tenute in debita considerazione e comprendono le categorie generali di:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro. Sono quindi, **escluse**, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea e delle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione. La segnalazione di dette violazioni rimane, pertanto, esclusa dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023, come anche quelle, come detto, previste in altre discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. Al contrario il D.lgs. n. 24/2023 si applica ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e sicurezza diversi da quelli espressamente esclusi dalle sopra citate normative.

6. Iter procedurale per segnalazione interna

Il soggetto che intende fare una segnalazione interna può procedere tramite invio postale (cartaceo della segnalazione stessa) oppure scrivendo all'indirizzo ascgawhistleblowing@gmail.com dedicato.

È necessario che la segnalazione sia fondata e il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte della funzione autorizzata a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Se il segnalante agisce in malafede e persiste nell'agire in malafede, saranno intraprese azioni disciplinari nei suoi confronti, con il coinvolgimento della "Casa" di appartenenza e della Direzione dell'Istituto.

Il Responsabile autorizzato a ricevere le segnalazioni rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, la funzione interessata a ricevere e gestire le segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

La persona segnalante sarà informata dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 l'Istituto Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.